



Fondazione  
Beppina e Filippo  
Martinoli

## CONTRATTO DI INGRESSO PRESSO LA RESIDENZA

### SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

intercorrente tra:

- la FONDAZIONE BEPPINA E FILIPPO MARTINOLI CASA DELLA SERENITA' ONLUS, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private al n.1901, con sede in via P. Gobetti n.39, in Lovere (Bg), c.ap. 24065, c.f. 01524280169, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Francesca Bertolini, in qualità di Presidente del C.d.A. della Fondazione e suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, qui di seguito indicata come "Fondazione"

e

- la Sig.ra/il Sig. \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), VIA \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, qui di seguito indicata come **"stipulante"**

- la Sig.ra/il Sig. \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), VIA \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, quale fideiussore obbligato in solido con l'ospite, qui di seguito indicata come **"terzo obbligato"**

### PREMESSO CHE

- la Fondazione denominata Beppina e Filippo Martinoli Casa della Serenità Onlus gestisce un'unità di offerta sociosanitaria classificata quale Residenza Sanitaria Assistenziale, accreditata dalla Regione Lombardia per n.110 posti letto e contrattualizzata per n.100 posti letto di cui 39 posti letto Alzheimer;

- lo stipulante ospite / stipulante parente / tutore / amministratore di sostegno / sottoscrittore hanno presentato e sottoscritto domanda di ingresso nella Fondazione;

### TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUVE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Fondazione Beppina e Filippo Martinoli  
Casa della Serenità ONLUS





## Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dall'erogazione e fruizione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale.

## Art.2 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL’OSPITE

La Fondazione si obbliga ad accogliere presso la RSA l’ospite ed a fornirgli appropriata assistenza socio-sanitaria residenziale secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA accreditate, nonché da quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Codice Etico adottato in osservanza del d.lgs.231/2001, reperibile sul sito della Fondazione [www.casaserenita.it](http://www.casaserenita.it).

In particolare, la Fondazione fornirà le seguenti prestazioni:

- a) assistenza medica generica e specialistica;
- b) assistenza infermieristica quotidiana;
- c) assistenza diurna e notturna con personale qualificato;
- d) fornitura e somministrazione di farmaci ed ossigeno medicale;
- e) fornitura e posizionamento/cambio di presidi per l’incontinenza;
- f) prestazioni di fisioterapia – massofisioterapia;
- g) percorso educativo e di animazione con momenti ludici e socializzanti con possibilità di effettuare eventuali uscite esterne;
- h) fornitura di pasti principali, colazioni e merende e, secondo disposizione medica, diete personalizzate, sono garantite le diete per persone allergiche e/o intolleranti.
- i) lavanderia e stireria (escluso lavaggio a secco);
- j) custodia beni personali ospite, denaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione della RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L’Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro/contenitore chiuso o sigillato. In ogni caso si prevede una



limitazione di responsabilità per furto/smarrimento/rovina o danneggiamento del bene conferito in custodia per un ammontare massimo di € 400,00, così convenendo a detto importo la somma massima risarcibile, a qualsivoglia titolo e/o ragione;

- k) utilizzo della camera ardente.

### **Art.3 – ACCOGLIMENTO**

La Fondazione si impegna ad accogliere l'ospite garantendo per il periodo di ospitalità le prestazioni di cui al presente contratto.

La Fondazione dispone di un periodo di 30 giorni, dal giorno dell'accoglimento, per accettare se l'ospite è idoneo al tipo di struttura, alla vita di comunità e se la comunità risponde alle esigenze dell'ospite. Trascorso tale periodo con esito positivo, l'ospite sarà accettato a pieno titolo. In caso di esito negativo egli, suo referente o terzo obbligato dovrà trovare per l'ospite diversa sistemazione entro il termine perentorio di 15 giorni. In mancanza si applicherà la procedura prevista dal successivo art.14.

Non possono essere accolte e, se presenti, possono essere dimesse, persone affette da malattie o da turbe comportamentali incompatibili con la vita comune.

### **Art.4 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione si impegna:

- a) ad effettuare la cancellazione dell'ospite dall'elenco del medico di medicina generale a partire dalla data del suo ingresso nella RSA;
- b) a redigere uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'équipe multidisciplinare;
- c) a redigere il fascicolo socio-sanitario nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti lo stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali, riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;

- d) a rilasciare in tempo utile specifiche certificazioni attestanti il pagamento della retta e la sua quantificazione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa;
  - a) al rispetto della privacy dell'ospite ai sensi del regolamento UE 2016/679.
  - b) a provvedere al disbrigo, in collaborazione con l'ospite/familiare/amministratore di sostegno, delle pratiche inerenti lo spostamento della residenza dell'ospite medesimo, con la precisazione che se entro il termine massimo di nove mesi dall'ingresso nella struttura tale adempimento non si sarà ancora perfezionato la Fondazione è espressamente autorizzata a provvedere autonomamente senza acquisire ulteriore consenso.
  - c) Aggiornamento e distribuzione della Carta dei Servizi e adozione del Codice Etico, parte integrante al presente contratto, ad esso allegato.
  - d) Distribuzione del questionario di "soddisfazione operatori" e del "questionario gradimento dei servizi" per Ospiti/familiari, con cadenza annuale, e successiva pubblicizzazione dei risultati, mediante incontro familiari/Consiglio di Amministrazione e consegna del report a tutti gli Utenti.

## **Art.5 – RETTA DI DEGENZA**

A fronte delle prestazioni erogate dalla Fondazione, lo stipulante ospite si impegna alla corresponsione della retta mensile.

Tutti gli stipulanti si obbligano in solido al pagamento della retta, con la sola eccezione dei casi in cui l'amministratore di sostegno sottoscriva il contratto solo in tale sua veste.

L'ammontare della retta è determinata sulla base dell'importo giornaliero stabilito dalla Fondazione pari ad € \_\_\_\_ moltiplicato per il numero dei giorni che compongono il mese. Per il caso di prenotazione del posto letto, per i giorni antecedenti l'ingresso effettivo, verrà applicata la tariffa corrispondente alle rette in vigore, oltre alla quota di contribuzione regionale quest'ultima solo nel caso di ritardato ingresso, rispetto alla data di stipula del presente contratto. Qualora la retta vari, al presente contratto verrà allegato un atto integrativo sottoscritto dalle parti.



Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e quello di uscita.

All'ingresso l'ospite deve versare € 135,00 (inclusi nella prima rata) quale contributo una *tantum* per diritti di segreteria.

L'eventuale aumento dell'importo della retta dovrà essere comunicato dalla Fondazione ai sottoscrittori del presente contratto mediante comunicazione scritta ed affissione all'albo della struttura, con un termine di preavviso di almeno trenta giorni.

A seguito dell'aumento della retta lo stipulante avrà facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione da far pervenire alla sede della Fondazione entro trenta giorni dalla data di avviso.

A seguito della comunicazione di recesso lo stipulante deve provvedere a sua cura e spese a trasferire altrove l'ospite lasciando libero il posto entro trenta giorni dalla comunicazione del recesso. Decorso tale termine, senza che l'ospite abbia lasciato libero il posto, verrà comunque applicata la nuova retta di degenza fino ad avvenuto abbandono della struttura.

Nel silenzio dello stipulante la nuova retta si intenderà accettata.

#### **Art.6 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA**

Il pagamento della retta di degenza potrà essere effettuato mediante addebito pre-autorizzato su conto corrente bancario tramite procedura SDD (Servizio di addebito diretto) entro il quinto giorno del mese di riferimento.

In caso di mancato tempestivo pagamento i sottoscrittori del presente contratto (stipulante o chi per esso e/o garante) saranno soggetti al pagamento di interessi moratori nella misura di legge e la Fondazione sarà legittimata ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art.15. In tal caso, la stessa diffiderà i sottoscrittori, a mezzo di raccomandata a. / r., alla ricostituzione dello stesso deposito cauzionale entro 15 giorni.



Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito nei termini di cui sopra, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 c.c..

In caso di decesso, si tratterà la retta fino a quando non viene liberata la stanza dagli effetti personali dell'Ospite.

Per qualsiasi tipo di assenza, (assenza temporanea per rientro in famiglia, ricovero ospedaliero, o periodi di vacanza) all'ospite non verrà applicata nessuna detrazione, in quanto l'Ente mantiene il posto letto ed il personale necessario all'assistenza. La Regione Lombardia per assenze oltre i 10 giorni consecutivi e oltre i 20 annuali non corrisponde più la quota sanitaria, con grave perdita per l'Ente, per cui l'Assistito si impegna a limitare le assenze (escluse le ospedaliere).

In caso di prenotazione del posto letto e/o ritardo di ingresso, per i giorni antecedenti l'ingresso effettivo verrà applicata la tariffa corrispondente alle rette in vigore nell'anno in corso, per il ritardato ingresso effettivo, oltre i due giorni, o in caso di assenza per rientro in famiglia oltre i 20 giorni annuali, verrà richiesta una quota giornaliera di € 39,00 per mancata contribuzione regionale.

#### **Art.7 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE**

Lo stipulante ed il sottoscrittore sono tenuti ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari, ecc.).

#### **Art.8 – DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Il contratto decorre dal giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il pagamento della retta avverrà dalla data di accettazione e conferma del posto disponibile e cioè dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

**Non potrà essere ceduto dalle parti salvo con il consenso scritto delle parti stesse.**

#### **Art.9 – SCELTE ORGANIZZATIVE**



La scelta della sistemazione, i programmi terapeutici, l'organizzazione della vita quotidiana sono fissati dalla Fondazione in rapporto alle condizioni dell'ospite ed all'obiettivo del recupero o del mantenimento dell'autonomia funzionale e/o del benessere dello stesso.

In particolare, la Fondazione può disporre a suo giudizio la modifica della sistemazione alloggiativa iniziale per necessità organizzativa a favore del benessere di tutti gli ospiti o a seguito di cambiamenti delle condizioni fisiche o psichiche dell'ospite che comporti variazione del profilo di autonomia in base alle risultanze mediche ed infermieristiche. Il referente, prontamente informato in merito, sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore onere derivante da tale variazione, salva la facoltà di recesso secondo quanto sopra previsto, con la possibilità di trascorrere il periodo di preavviso nel nucleo di appartenenza.

#### **Art.10 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto cesserà:

- a) per recesso (o cambio posto) dello stipulante, secondo quanto previsto dall'art.9;
- b) per recesso della Fondazione, secondo quanto previsto dall'art.13;
- c) per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- d) per mancata ricostituzione del deposito cauzionale, secondo quanto previsto dall'art.6;
- e) per decesso dell'ospite;
- f) per rientro definitivo in famiglia o ingresso in altra RSA;
- g) per mancato pagamento della retta;
- h) per ogni altra causa prevista dalla legge.

#### **Art.11 – RECESSO DELLO STIPULANTE**

Lo stipulante ha facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata a. / r. o direttamente all'ufficio amministrativo della Fondazione con preavviso di almeno quindici (15) giorni. In mancanza sarà in ogni caso dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.



In ogni caso, lo stipulante è tenuto al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'ospite, che avverrà a cura e spese dello stesso.

#### **Art.12 – SPOSTAMENTO DELL'OSPITE**

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'ospite nel caso in cui le condizioni di salute, oppure motivi organizzativi e funzionali, ne dettassero la necessità.

E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art.11, previa comunicazione, con la possibilità di trascorrere il periodo di preavviso nel nucleo di appartenenza.

#### **Art.13 – RECESSO DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto:

- a) nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione nel caso l'ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria od al posto letto occupato;
- b) per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'ospite in comunità.

#### **Art.14 – DIMISSIONI DELL'OSPITE**

Nel caso in cui la cessazione del contratto, si verificasse per dimissione disposta dall'Ente, la dimissione avverrà in forma assistita. A tal fine la Fondazione attiverà il Comune e la ASST, competente per territorio in base alla normativa vigente, previa informativa a cura della Fondazione.

L'Ospite o i familiari di riferimento possono chiedere la dimissione definitiva dalla struttura previa richiesta scritta all'Amministrazione, con un preavviso scritto minimo di quindici giorni. L'Assistito è tenuto al pagamento del periodo usufruito, e alla corresponsione dei quindici giorni, nel caso di mancato preavviso.

Nel caso di dimissione senza preavviso, i sottoscrittori del presente contratto sono edotti del fatto che all'Ente serve un minimo di due-tre giorni per raccogliere tutto il materiale necessario per una dimissione completa,



Fondazione  
Beppina e Filippo  
Martinoli

pertanto i sottoscrittori si impegnano a ritornare nei giorni successivi alla dimissione per raccogliere quanto mancante, sollevando l'Ente da qualsiasi ricaduta.

#### **Art.15 – DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'adempimento, i sottoscrittori sono tenuti a versare, unitamente alla prima mensilità, una somma a titolo di cauzione infruttifera di importo pari ad una mensilità intera di retta (30 gg.).

#### **Art.16 – POLIZZA ASSICURATIVA**

La Fondazione dichiara di aver stipulato con la MILANO ASSICURAZIONI idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile a garanzia dei danni che possano accadere agli ospiti o a terzi derivanti dall'esecuzione del presente contratto. La Fondazione si impegna a mantenere nel tempo garanzia assicurative equivalenti.

#### **Art.17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Fondazione si impegna a trattare i dati personali dei sottoscrittori e dell'ospite nel rispetto della vigente normativa finalizzata alla gestione ed esecuzione del contratto.

In particolare, per quanto attiene ai dati idonei a rilevare lo stato di salute dell'ospite, la Fondazione si impegna a dare comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto.

In caso di necessità è possibile richiedere copia Cartella Clinica rivolgendosi all'Ufficio Gestione Ospiti.

#### **Art.18 – CONTROVERSIE**

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione, applicazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo.

Fondazione Beppina e Filippo Martinoli  
Casa della Serenità ONLUS





### **Art.19 – DISPOSIZIONI FINALI**

La Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità del proprio Statuto ed al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli ospiti, i parenti ed i loro visitatori, dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, lo stipulante potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art.9.

### **Art.20 – NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

### **ART.21 – D.LGS 231/01**

La controparte dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs 231/01 e di avere preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) adottato dall'Ente ai sensi del D.Lgs 231/01 ed in particolare, del Codice Etico consultabile sul sito internet [www.casaserenita.it](http://www.casaserenita.it) o in versione cartacea presso l'ufficio amministrativo.

La controparte garantisce pertanto che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, si asterrà dal compiere atti od omissioni che siano in violazione con i principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) adottato dall'Ente, o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei reati di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa dell'Organizzazione.

Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 231/01,



Fondazione  
Beppina e Filippo  
Martinoli

legittimano l'Ente a risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a.r. e ciò a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o dall'esito dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lovere, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Legale rappresentante Fondazione

Stipulante Ospite

---

Terzo Obbligato (o il sottoscrittore)

In qualità di \_\_\_\_\_

---

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

Carta dei servizi  
Codice Etico  
Modulo di consenso alla privacy e riguardante il FSE  
Lista della documentazione da produrre  
Informativa all'Ospite e parenti sulla tutela delle persone fragili  
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2024

Fondazione Beppina e Filippo Martinoli  
Casa della Serenità ONLUS

